



**AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO**

**Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla "predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di rivisitazione funzionale, edile, impiantistica ed antisismica dell'Ospedale San Polo di Monfalcone".**

**CUP: G47H22000000002. CIG: 9055206063.**

**COD. AUSA: 0000618050**

**SCHEMA DI DISCIPLINARE DI INCARICO**

N. Cod. Fisc. e Part. IVA \_\_\_\_\_ Rep. n...

OGGETTO: Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi sopra soglia comunitaria, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, relativamente alla "predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica dell'intervento di rivisitazione funzionale, edile, impiantistica ed antisismica dell'Ospedale San Polo di Monfalcone".

L'anno duemila 2022 il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_) presso la sede dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in Via V.Veneto,174 34170 Gorizia,

**Premesso che:**

- con determinazione del responsabile della SC GPT n. dd. per le motivazioni ivi addotte, è stato affidato l'incarico professionale al Professionista \_\_\_\_\_, per le prestazioni indicate in oggetto approvando contestualmente lo schema di disciplinare d'incarico contenente le modalità e le condizioni per l'espletamento dello stesso;

**tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del**

**presente atto, tra**

dell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, con sede legale in via Costantino Costantinides 2, 34128 Trieste", di seguito indicata anche come "Azienda" (o, al caso, "Amministrazione" o "Stazione Appaltante"), rappresentata dal \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ (\_\_) il

documento n.8



\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ domiciliato agli effetti del presente atto presso la sede dell'Azienda sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, in Via V.Veneto,174 34170 Gorizia", il quale interviene e stipula il presente atto in qualità di Direttore della SC \_\_\_\_\_, e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta;

**e**

il \_\_\_\_\_ (Codice Fiscale e Partita IVA \_\_\_\_\_) nato/a ..... il ..... residente a ..... con studio professionale in \_\_\_\_\_sa (\_\_) Via \_\_\_\_\_, \_\_ iscritto/a al \_\_\_\_\_ dei \_\_\_\_\_ della provincia di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" (di seguito denominato Professionista),

**si conviene e stipula quanto segue:**

**ART. 1 - PREMESSE**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante del presente atto.

**ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

L'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina, di seguito indicata più brevemente quale "Azienda", affida al Professionista \_\_\_\_\_ che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività inerenti la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica (rivisitazione funzionale, edile, impiantistica ed antisismica nonché coordinamento per la sicurezza in fase della progettazione) del

documento n.8



Presidio Ospedaliero di Monfalcone.

### **ART. 3 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte del presente contratto e sono allegati allo stesso:

allegato sub “a”: preventivo di parcella dello studio \_\_\_\_\_;

Sono altresì contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme attualmente

vigenti in materia di lavori pubblici ed in particolare:

- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 18.04.2016 n.50 (di seguito indicato come “D.Lgs. 50/2016”) e s.m.i.;
- il Regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. (di seguito indicato come “DPR 207/2010”), per la parte applicabile;
- il D.Lgs. 09.04.2008 n.81 e ss.mm.ii., c.d. “Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” (di seguito indicato come “D.Lgs. 81/2008”);
- tutte le altre normative che direttamente o indirettamente abbiano attinenza con i servizi di cui trattasi.

### **ART.4- CONTENUTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE**

#### **PRESTAZIONI INERENTI LE FUNZIONI DI PROGETTAZIONE**

Le prestazioni in affidamento con il seguente disciplinare sono le seguenti:

#### **4.1. Prestazioni progettuali e simili:**

##### ***4.1.1– Progetto di fattibilità tecnico economica generale.***

Sulla base delle indicazioni contenute nel documento preliminare alla

progettazione e sull’aggiornamento dello stesso, il professionista provvederà

a redare la progettazione in parola in tutti gli elaborati e documenti previsti

dalla normativa specialistica in vigore (codice dei contratti e s.m.i);

documento n.8



**4.1.2 - coordinamento della sicurezza in fase progettuale**, secondo

quanto previsto dall'art. 91 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

In esecuzione del presente incarico il Professionista \_\_\_\_\_ si atterrà, per quanto riguarda le attività attinenti alla progettazione, alle seguenti indicazioni:

a) il progetto di fattibilità tecnico economica, dovrà venir eseguito secondo quanto stabilito da ogni disposizione di Legge o Regolamento nazionale e regionale vigente in materia. In particolare i progetti dovranno risultare conformi, sotto il profilo formale e sostanziale, alle disposizioni previste nelle Leggi e relativi Regolamenti in materia nonché alle “best practice” di riferimento per le prestazioni oggetto del presente disciplinare; gli elaborati tecnici dovranno essere pienamente corrispondenti nel numero e nella tipologia a quelli stabiliti dalle menzionate norme.

Le analisi dei costi elementari e dei prezzi delle opere finite come pure ogni altra valutazione di progetto saranno riferite al prezzario regionale del FVG, ovvero, in caso di carenza di voci, per interpolazione fra magisteri simili e, in ultima analisi, al livello del mercato corrente alla data di compilazione del progetto;

b) nello svolgimento delle attività progettuali il Professionista dovrà coordinarsi costantemente con il Responsabile Unico del Procedimento, riferendo periodicamente sull'andamento delle attività, allo scopo di consentire una valutazione congiunta delle previsioni progettuali nel loro divenire e poter concordare congiuntamente decisioni sui singoli problemi che venissero a maturare nel corso dello svolgimento del presente incarico.

documento n.8



Il Professionista nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla S.A., ferma restando la propria responsabilità nei confronti della stessa Stazione Appaltante;

c) il progetto di fattibilità tecnico ed economica, che rimarrà in proprietà alla S.A., dovrà essere prodotto nei tempi indicati nel presente atto, in almeno n. 3 copie cartacee, e gli elaborati progettuali dovranno essere altresì resi in n. 1 copia digitale in formato .dwg e n. 1 copia digitale in formato .ifc, impegnandosi a fornire, a semplice richiesta del Responsabile Unico del Procedimento, ulteriori copie cartacee (del medesimo progetto) e di ogni altro elaborato o documento riferibile al progetto medesimo se richiesto per l'ottenimento di pareri o il reperimento ed erogazione dei finanziamenti, salvo il mero rimborso delle sole spese di riproduzione;

d) il Professionista dovrà collaborare con il R.U.P. per l'acquisizione, senza ritardo alcuno e con la massima diligenza, di tutti i pareri, nulla-osta ed autorizzazioni necessari ai fini della realizzazione dei lavori e dovrà presentare tutte le eventuali dichiarazioni di conformità o di altro tipo previste nelle vigenti disposizioni di Legge o regolamentari;

e) il professionista incaricato della redazione del progetto di fattibilità tecnico economica, dovrà recepire sia le eventuali prescrizioni apposte le modificazioni eventualmente richieste dalla S.A. anche in fase di verifica e validazione di tale fase progettuale che quelle evidenziate dagli organi tecnici di controllo, senza sollevare eccezioni di sorta o richiedere oneri aggiuntivi o speciali compensi. Solo a seguito di recepimento di tali indicazioni, l'incarico

documento n.8



professionale si potrà dichiarare concluso.

Tutti gli elaborati grafici e di testo dovranno essere redatti mediante programmi informatici appositi cad e altresì software di modellazione BIM, mentre i file di testo dovranno essere forniti in formato compatibile con Microsoft Word.

Dovranno essere forniti su supporto ottico (CD-ROM o DVD) copia di tutti i files componenti lo studio di fattibilità tecnico ed economica e, per ciascun elaborato cartaceo prodotto, dovrà essere fornito il corrispondente file pronto per la stampa, in formato pdf.

I files potranno essere utilizzati dalla S.A. senza alcun onere e diritto nei confronti del Professionista.

I files così prodotti non devono essere protetti da alcun sistema.

Il Professionista svolgerà l'incarico secondo le esigenze e le direttive del R.U.P. e resta obbligato alle osservanze delle norme del "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163" approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. per quanto applicabile del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., del Codice dei contratti D.Lgs n. 50/2016 e D.Lgs n. 56/2017, dal D.Lgs 49/2018, dal D.Lgs 11.10.2017 "Criteri minimi ambientali per i servizi di progettazione per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici pubblici" e comunque da tutte le norme vigenti del settore, così come riportato negli altri allegati della presente procedura di gara.

Inoltre, nella redazione delle varie fasi progettuali, come precedentemente

indicato, dovranno essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere pubbliche per progettazioni, direzione, contabilità e collaudo.

Nella fase di progettazione il R.U.P., in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori da progettare, potrà richiedere integrazioni o modifiche alle prestazioni di cui all'art.106 del D.Lgs. 50/2016, senza che ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante.

**ART. 5 - RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI**

1.Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il soggetto incaricato venisse a conoscenza.

2.Tutti gli elaborati tecnici forniti resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Azienda la quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti riconosciute necessarie, senza che dal soggetto incaricato possa essere sollevata eccezione di sorta.

3.Il Professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà dell'Amministrazione committente che ne può disporre liberamente.

**ART. 6 - TERMINI**

1.Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.  
La durata dell'incarico è di 180 giorni naturali e consecutivi e lo stesso si riterrà concluso con l'approvazione del progetto da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti Sanitari e Sociali della regione FVG.

Resta l'obbligo per il Professionista incaricato di fornire alla S.A. tutto il supporto necessario nel periodo intercorrente tra l'adozione del Progetto e la sua approvazione.

2. I termini per l'espletamento delle prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire la singola prestazione.

I termini per le prestazioni sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione, ovvero per causa di forza maggiore tempestivamente segnalata per iscritto da una delle parti e non contestata dall'altra parte, come segue:

**a) Progetto di fattibilità tecnico economica generale entro 180 giorni naturali e consecutivi;**

Al fine del rispetto dei termini e dell'applicazione delle penali, questa fase progettuale deve comprendere tutte le prestazioni speciali e specialistiche, compreso quelle accessorie connesse e necessarie alla corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza della singola fase progettuale.

**ART. 7 - CORRISPETTIVI**

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali di cui al D.M. 17.06.2016 e così come risultante dalla procedura di affidamento ammonta a complessivi € \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_), comprensivo anche dei rimborsi spese cui vanno aggiunti € \_\_\_\_\_ per contributi previdenziali ed € \_\_\_\_\_ per I.V.A. in misura di legge, per complessivi € \_\_\_\_\_.

Detto importo è stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla

documento n.8



complessità dell'attività in oggetto.

Conseguentemente all'esito della procedura di gara, il corrispettivo per le prestazioni professionali, al netto degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali, è quindi il seguente:

**Fase di progettazione**

a. progettazione studio di fattibilità € \_\_\_\_\_

2. Il compenso, come sopra indicato, si intende riferito alle prestazioni descritte nel presente atto, al cui interno si intendono ristrate le attività professionali inerenti gli aggiornamenti -modificazione e integrazione- degli elaborati che per un qualsivoglia motivo l'Amministrazione committente, prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, ritenesse utili e necessari per soddisfare le richieste di soggetti coinvolti nei lavori o necessitate in base a vigenti normative.

**ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI**

Il pagamento dei corrispettivi, come definiti in ragione del presente atto, avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella con le seguenti modalità.

**Fase di progettazione**

a. di fattibilità tecnico economica:

- all'adozione dei documenti progettuali da parte dell'Amministrazione del progetto, Asugi provvederà, a seguito di presentazione di fattura, al pagamento di una quota pari a 40% del corrispettivo;
- all'ottenimento del necessario parere Regionale, Asugi provvederà

documento n.8



all'approvazione della progettazione di fattibilità tecnico economica in

parola e provvederà, a seguito di presentazione di fattura, al

pagamento del saldo dovuto (60% del corrispettivo);

In caso di inadempimento contrattuale l'Amministrazione committente si

riserva di non procedere alla liquidazione delle rate di acconto o di saldo sino

alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato

il non corretto adempimento.

In sede di liquidazione delle fatture in acconto o a saldo verranno disposte le

eventuali ritenute a titolo di rivalsa.

#### **ART. 9 - TRACCIABILITA'**

Il Codice Identificativo gara (CIG) indicato dalla S.A. in tutti i documenti della

procedura di gara in parola dovrà essere indicato nelle singole fatture relative

ad ogni pagamento.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto

corrente dedicato ex articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente

inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con

salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità conseguente.

L'incaricato, a pena di nullità assoluta, assume l'obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Sono parimenti nulli i contratti di subappalto, subfornitori o con subcontraenti

che non contengono la clausola di assunzione dell'obbligo di tracciabilità dei

flussi finanziari. Il Professionista incaricato con la firma del presente contratto

assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i

subcontratti che stipulerà, nel caso, con altri operatori economici.

documento n.8



In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l'appaltatore dichiara che il Conto Corrente Bancario IBAN..... sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente contratto ed è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e indica nel Sig. ...., nato a ..... il ..... codice fiscale ..... autorizzato a operare su di esso, e si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario / Postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori, subappaltatori e i subcontraenti.

La S.A. assume l'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 8, legge 136/2010, il contratto si intende risolto nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al presente contratto vengano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane.

L'incaricato si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all'articolo 4 e all'articolo 5 della legge n. 136/2010.

E' fatto divieto alle imprese mandanti di fatturare alla mandataria: ciascun soggetto del raggruppamento deve intestare le proprie fatture, ciascuna per gli importi di propria spettanza, direttamente alla S.A.. Il pagamento dell'importo complessivo è effettuato comunque a favore della sola mandataria sulla quale grava l'obbligo di provvedere a distribuire il dovuto agli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento.

**ART. 10 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO E GARANZIE**

documento n.8



A tale fine l'Appaltatore ha prodotto la fideiussione bancaria/polizza fideiussoria assicurativa n. \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ conservata in atti, redatta secondo le modalità indicate nel D.M. 123/2004.

La garanzia dovrà essere integrata entro 10 (dieci) giorni ogni volta che la S.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, a seguito della comminazione di eventuali penalità, così come la stessa cauzione dovrà risultare regolarmente costituita nel caso in cui dall'Amministrazione esercitasse l'opzione per il mantenimento del contratto per l'ulteriore durata prevista. Il Professionista incaricato dovrà comunque provvedere a presentare la polizza RC professionale in corso di validità.

**ART. 11 – PENALI**

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale in base ai successivi articoli 12, 13 E 14, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penalità.

1. Nell'ipotesi di consegna ritardata delle prestazioni professionali relative all'incarico di progettazione così come previste nel presente Atto, fino a un massimo di 30 giorni di ritardo: la penale applicata sarà pari a € 100,00 (euro cento/00) al giorno, per ogni giorno di ritardo;

2. Nell'ipotesi di inadeguata esecuzione delle prestazioni di cui al precedente punto 1.): la penale applicata sarà pari a € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno in più rispetto alle tempistiche contrattuali, che il Professionista impiegherà affinché la prestazione professionale contrattuale possa ritenersi

documento n.8



finalmente conforme alle normative vigenti, fino a un massimo di 30 giorni di ritardo rispetto alla scadenza;

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, la S.A. committente ha facoltà di risolvere il contratto, senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

L'applicazione della penale non esclude la responsabilità del Professionista incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla S.A. committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare ad errori od omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili allo stesso Professionista incaricato.

**ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

- ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superiore a 30 (trenta) giorni;

- inadempienze alle condizioni di cui al presente atto che abbiano determinato la notifica a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, da parte

documento n.8



del Responsabile dei Lavori o comunque a S.A. committente, di tre diffide ad adempiere nei termini - comunque non inferiori alle 24 (ventiquattro) ore - stabiliti in rapporto al grado dell'urgenza ed alla natura della prestazione oggetto di diffida.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, la S.A. si intenderà libera da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Amministrazione medesima, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza dell'inadempimento.

**ART. 13 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE**

La S.A. committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Soggetto Incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta, con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dall'Amministrazione in conseguenza

documento n.8



dell'inadempimento.

**ART. 14 - RECESSO**

La S.A., con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso, il soggetto incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà della S.A. committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento, con idoneo provvedimento, mediante il pagamento dell'attività eseguita e della maggiorazione per sospensione d'incarico prevista dagli artt. 10 e 18 della Legge n. 143/1949.

Il Professionista incaricato può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla S.A. committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire allo stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista incaricato ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

**ART. 15 - INCOMPATIBILITÀ**

Per il Professionista incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con la S.A. committente.

documento n.8



Il Professionista incaricato si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

**ART. 16 - CONTROVERSIE**

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista incaricato e la S.A. in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

**ART. 17- RINVIO**

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

**ART. 18 - DOMICILIO**

Il Professionista incaricato dichiara di avere il proprio domicilio digitale all'indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_ presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

**ART. 19 - SPESE**

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico della S.A. committente, sono e saranno ad esclusivo carico del soggetto incaricato.

Si intendono, altresì, a carico del Professionista incaricato gli oneri per tutti i

documento n.8



materiali necessari per la redazione degli elaborati ed ogni altro onere necessario per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.

#### **ART. 20 - CLAUSOLE FISCALI**

Il valore presunto del presente atto è di Euro \_\_\_\_\_  
(\_\_\_\_\_/\_\_\_).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

#### **ART.21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 le Parti, come sopra rappresentate, si danno reciprocamente atto che i dati personali trattati sulla scorta del presente atto saranno utilizzati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per le finalità connesse alla gestione del contratto stesso, ovvero per lo svolgimento delle funzioni e delle attività istituzionali proprie dell'Amministrazione comunale, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa vigente.

Al riguardo le Parti stesse precisano che:

- l'acquisizione dei dati in questione è presupposto indispensabile per l'esecuzione del presente contratto;
- hanno preso visione del testo dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 ed hanno facoltà di esercitare i relativi diritti.

#### **ART.22 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il \_\_\_\_\_ dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne

documento n.8



specificatamente i seguenti articoli: 4, 5, 6 ,8, 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

Fatto in un unico originale, letto e approvato e sottoscritto.

Per l'Amministrazione

---

Per il Soggetto Incaricato

---